



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile Ufficio Fallimentare

Procedura di Liquidazione del Patrimonio 31/2022

IL GIUDICE

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda depositata da

volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei

creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata dal dott.

ex art. 14-ter comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale

positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e che non emerge, dagli accertamenti compiuti, la commissione di atti in frode ai creditori;

PQM

nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 il dott.

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che le eventuali cessioni volte all'adempimento di debiti pecuniari sono inopponibili alla procedura;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;





dispone che i beni oggetto di liquidazione vengano venduti attraverso procedure competitive;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura targata

si riserva di valutare l'istanza relativa al saldo attivo presente sul conto corrente n. aperto presso _____ alla luce di una verifica da parte del liquidatore circa la consistenza dello stesso e l'utilizzo da parte del debitore:

determina ex art. 14-ter, comma 6, lett.) b l.03/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore, salvo la somma di € 160,00 che viene messa mensilmente a disposizione della procedura;

invita il liquidatore a valutare l'opportunità di subentrare nelle procedure esecutive eventualmente iniziate;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 14 ter, quarto comma l. 3/2012.

Pavia, 07/09/2022

Il giudice

